

Entrate, con la circolare n. 4/E il punto su ISA 2026, CPB e benefici premiali

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha illustrato le principali novità relative all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025, fornendo indicazioni operative su revisione degli indici, modulistica, dati precalcolati, semplificazioni e rapporti con il concordato preventivo biennale.

Per il 2025 risultano aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, mentre 85 indici sono stati oggetto di revisione completa, anche per tenere conto delle tensioni geopolitiche, dell'andamento dei prezzi dell'energia e degli alimentari e dei tassi di interesse.

Particolare rilievo assume il chiarimento sul rinnovo del CPB 2026-2027: i contribuenti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 dovranno utilizzare i dati ISA relativi al 2025, ma non potranno dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità, poiché reddito e valore della produzione restano quelli concordati.

Restano invece confermati i benefici premiali collegati ai livelli ISA, tra cui esoneri dal visto di conformità, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini di accertamento e disapplicazione della disciplina delle società non operative.

ISA 2025. Disponibile la guida aggiornata dell'Agenzia delle entrate

È online la nuova versione (luglio 2025) della guida “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)”.

Il documento analizza:

gli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
la definizione e l'attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale (scala 1-10);
l'accesso ai benefici premiali (esonero da visto, esclusione da accertamenti analitico-presuntivi, riduzione termini di decadenza, ecc.);
le modalità di asseverazione dei dati ISA da parte di professionisti abilitati e CAF imprese;
la gestione integrata con il software “Il tuo ISA CPB” e l'interazione con il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale

Individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143350 i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni

previste dall'articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021.

Tutte novità degli Isa per il periodo d'imposta 2019. In caso di basso punteggio evidenziare le cause nel campo "note aggiuntive"



Con [circolare n. 16 del 16 giugno 2020](#), l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti in ordine all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Oltre ad una analisi di tutti gli interventi effettuati sugli ISA in relazione al periodo d'imposta 2019, compreso un approfondimenti in tema di **attribuzione di rilevanti**

premialità ai contribuenti che presentano un punteggio ISA adeguato, nella sezione delle risposte ai quesiti, ribadito che “il contribuente, soprattutto nel caso in cui l'applicazione degli ISA determini un **basso punteggio di affidabilità**, **ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo Note aggiuntive del [software di applicazione “Il tuo ISA”](#)**, particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l'applicazione degli indici”.

Questo perché, **l'attribuzione di un determinato punteggio non comporta, di per sé, l'attivazione di attività di controllo.**

Pertanto, è consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “*note aggiuntive*” presenti nel *software* di compilazione. (Cfr. risposta che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un [question time \(n. 5-02753\) in Commissione VI Finanze della Camera \(Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019\)](#)).

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 E del 16 giugno 2020](#), con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l'anno 2019 – Modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto – Nuove cause di esclusione – Novità della modulistica – Ulteriori dati forniti dall'Agenzia per consentire l'applicazione degli ISA – Gli ISA evoluti e il *software* “*Il tuo Isa 2020*” – Indicazioni operative relative al funzionamento del *software* per il periodo d'imposta 2019 – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all'applicazione degli Isa

al periodo d'imposta 2019 – Ultime disposizioni attinenti agli Isa (Articolo 148 del decreto legge n. 34/2020) – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – DM 24/12/2019 – DM 28/02/2020 -Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30/01/2020 – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30/04/2020

[Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d'imposta 2019. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici](#)

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020:](#)

«Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019»

Contribuenti ai quali si

applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019

Individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per i contribuenti soggetti ai agli indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2019.

Escluso ogni automatismo tra accertamento e il voto conseguito dai contribuenti con le pagelle fiscali Isa. Ribadita l'importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

L'attribuzione di un determinato punteggio "non comporta, di per sé", l'attivazione di attività di controllo. Tuttavia, i

contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive. In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione. Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi. E’ in definitiva la sintesi della risposta (di seguito riportata) che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato ad un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera.

Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti

Con circolare n. 20 del 9 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in materia di ISA. Queste le tematiche affrontate:

utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del

rischio e selezione;

cause di esclusione: tale area tematica include i quesiti relativi alle diverse fattispecie cui sono correlate ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018;

segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software: i quesiti riguardano aspetti correlati ai risultati derivanti dall'elaborazione del software Il tuo ISA ed agli indicatori;

coefficiente individuale: sono illustrate le dinamiche di funzionamento di tali coefficienti;

compilazione dei modelli: nella presente area tematica sono inclusi quesiti relativi alla corretta compilazione dei modelli ISA 2019;

dati delle precompilate: sono riportati i quesiti afferenti ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate necessari per l'applicazione degli ISA;

regime premiale: in questa sezione sono riportati i quesiti riguardanti i benefici premiali previsti dalla normativa ISA;

proroga dei versamenti: sono riportati i quesiti riguardanti la proroga dei versamenti al 30 settembre disposta dall'articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

ulteriori componenti positivi: la sezione riguarda i quesiti relativi agli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

Cause di esclusione dagli ISA. Le operazioni societarie

straordinarie equiparate ad ipotesi di inizio o cessazione attività

Le operazioni straordinarie di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione, come le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, sono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività. Ne dà conferma l'Agenzia delle entrate con circolare n. 17/E del 2 agosto 2019. Pertanto, in questi casi si applica il comma 6 dell'articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 che prevede una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. Naturalmente, in relazione a tali fattispecie, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Isa, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l'Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate. È uno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 17/E di oggi, che commenta l'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 sull'istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche

applicative. Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all'esonero dall'apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.

On-line la guida dell'Agenzia delle entrate agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Cosa sono e come si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale? Che differenza c'è tra gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia? In quali casi non si applicano gli Isa? E soprattutto: quali sono i vantaggi per le imprese e i professionisti affidabili? A queste e ad altre domande è possibile trovare una risposta nella guida "Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale".

Software di compilazione Isa. Rilasciato un primo

aggiornamento

L'aggiornamento va a risolvere una serie di problematiche, prevedendo le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

effettuato adeguamento grafico dei loghi;
per tutti gli ISA risolto un'anomalia nell'importazione delle forniture massive.

Online il software per i professionisti e le imprese che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

È online in versione definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate "Il tuo Isa", il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come l'esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta. Gli indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni.

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d'imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici

Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2018. Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di IVA per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Sono solo alcuni dei casi elencati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi (10 maggio 2019), con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l'Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l'applicazione degli ISA.